

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 16/03/2026

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente - cointestatario di cinque buoni fruttiferi postali, due dei quali emessi in data 22/02/1991, gli altri tre in data 05/03/1991 - espone di aver chiesto il rimborso all'intermediario e di avere appreso che i titoli non potevano essere più riscossi per intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito. Il ricorrente contesta la legittimità del diniego sul rilievo che l'intermediario avrebbe omesso la consegna del foglio informativo analitico, nonché mancato di fornire informazioni utili, segnatamente in ordine alla scadenza dei buoni e al regime della prescrizione, in violazione dell'art. 21, d.lgs. n. 58/1998, ovvero dei doveri di trasparenza e correttezza sul medesimo gravanti, esponendosi a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale significativa ai fini risarcitori. Deduce la condotta scorretta dell'intermediario, a suo dire rilevante anche ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ, ai fini della "sospensione" del termine di prescrizione, "per occultamento doloso del debito". Di conseguenza il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché: accerti e dichiari "il mancato decorso della prescrizione sui diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali in oggetto"; Condanni l'intermediario "al rimborso del valore dei titoli con i relativi rendimenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario solleva le seguenti eccezioni. Sotto un primo profilo rileva che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, ha ad oggetto vizi genetici del contratto o comportamenti temporalmente sottratti alla cognizione del giudicante. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* in virtù delle preclusioni sancite dalle vigenti disposizioni ABF.

Nel merito, la resistente si oppone alla domanda del ricorrente rilevando che i titoli di cui si verte appartengono alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica “AD” istituita con decreto del Ministero del Tesoro 23/07/1987, collocata nel periodo compreso fra l’1/10/1987 e il 31/10/1995. Sottolinea che i buoni appartenenti alla serie in parola potevano essere liquidati, al più tardi, allo scadere dell’undicesimo anno successivo a quello di emissione ed erano soggetti, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19.12.2000, alla prescrizione decennale del diritto al rimborso. L’intermediario afferma che nel periodo considerato, l’emissione di questa tipologia di buoni veniva effettuata per “serie” con D.M. del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, reso noto mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque “con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore”. Precisa che non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui Buoni Fruttiferi Postali. Saggiunge che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell’art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, disponeva il subentro del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai BFP relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Di conseguenza i BFP, essendo stati trasferiti al MEF, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398). Allega che l’orientamento costantemente assunto dal Ministero è nel senso di non dare corso al rimborso dei titoli in ordine ai quali sia spirato il termine prescrizione, anche al fine di garantire “l’assoluta uniformità” di trattamento tra possessori di titoli del debito pubblico. Richiama il principio sancito dalla S.C., secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto previsto dall’art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. stabilisce specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Nel caso in esame, la resistente rileva che i BFP oggetto di vertenza recano sul retro la data di emissione e il timbro con la serie di appartenenza “AD” e i relativi rendimenti, per cui sostiene che non possano essersi ingenerati dubbi in merito alla scadenza e alla prescrizione dei diritti nascenti dal titolo. Tale circostanza troverebbe conferma nella specifica evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti ove consta che i buoni emessi il 22/02/1991 e il 05/03/1991, appartenenti alla serie “AD”, sono scaduti, rispettivamente il 22/02/2002 e il 05/03/2002 e la prescrizione maturata il 23/02/2012 e il 05/03/2012, giacché non constano atti interruttivi anteriori. Parte ricorrente ha chiesto il rimborso dei buoni successivamente, con reclamo del 05/09/2025. Di conseguenza l’intermediario ritiene che il diniego opposto sia legittimo (cita Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 16459/2024).

Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, l’intermediario richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (decisione n. 4656/2022) in tema di competenza temporale. Conclude per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione d’incompetenza per materia sollevata dall’intermediario resistente. È stato infatti chiarito che la delibera CICR, 28 luglio 2008, n. 275, e le disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia in data 18 giugno 2009 annoverano tra gli intermediari “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di BancoPosta”, nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta)

– rientra anche la raccolta del risparmio postale attraverso il collocamento di buoni fruttiferi (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; Coll. Roma, Dec. n. 2294/2021; Coll. Bari, Dec. n. 25857/2019). La procedibilità va parimenti affermata sotto il profilo temporale di competenza dell'Arbitro, giacché la questione posta al suo vaglio involge, anzitutto, l'accertamento del diritto del sottoscrittore al rimborso dei buoni fruttiferi postali al momento della richiesta. Venendo in gioco un problema di ricognizione degli effetti del negozio secondo gli ordinari canoni ermeneutici, assume rilievo la data in cui è insorta la controversia sottoposta all'esame del Collegio (cfr. Coll. Bari, Dec. n. 16066/2022) - nella specie coincidente con la richiesta di liquidazione formale avanzata dall'istante il 5 settembre 2025 - che ricade nel periodo di competenza *ratione temporis* dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022; 72/2014).

Nel merito, il Collegio è chiamato ad accertare la legittimità del diniego opposto dall'intermediario per la liquidazione di cinque buoni fruttiferi postali con scadenza a termine, emessi in data 22 febbraio e 5 marzo 1991, in ragione della eccepita prescrizione dei relativi diritto di credito.

In ordine ai termini di riscossione e ai rendimenti dei titoli, si rileva che i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "AD" sono stati istituiti con D.M. del 23 luglio 1987 e collocati tra l'1/10/1987 e il 31/10/1995; l'art. 2 del suddetto decreto prevede che gli stessi "avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso".

Con riferimento alla prescrizione estintiva, l'art. 1 del D.M. 05 ottobre 2020, che ha abrogato la prima parte del precedente D.M. del 19/12/2000 dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (09/10/2020), stabilisce che "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi". A tale ultimo riguardo, con precipuo riferimento al *dies a quo* del termine di prescrizione, allorquando (come nella specie) sul modulo cartolare sia specificato che il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo previsto cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità, l'indirizzo di questo giudicante (conformemente alle posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/2023 e 23006/2023) è nel senso di collocarne la decorrenza alla data di scadenza puntuale del titolo, valorizzando, nella prospettiva del giudice di legittimità, "oltre all'argomento letterale [...], la presumibile intenzione del legislatore (*mens legis*)" (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 6196/2024). Nella fattispecie in esame i BFP di cui si controverte recano sul retro: la dicitura "*a termine*" e la data di emissione; il timbro con la serie di appartenenza "AD", i relativi rendimenti e la durata massima di fruttuosità del titolo (11 anni); la precisazione che "*Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità*" (termine successivamente elevato a dieci anni a decorrere, come detto, dalla data di scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi). Peraltro, anche nel caso in cui i titoli fossero risultati carenti delle indicazioni specifiche in relazione alla serie di appartenenza e ai termini di scadenza e prescrizione, è noto che i buoni fruttiferi postali disciplinati dal d.P.R. n. 156/1973 non hanno natura di titoli di credito, bensì di meri titoli di legittimazione (art. 2002 c.c.), e non sono conseguentemente applicabili i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito. La regolamentazione del rapporto non ha dunque solo fonte privatistica, essendo integrata, ex art. 1339 e 1374 cod. civ., da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; Cass. SS. UU. n. 3963/2019). Muovendo da tale premessa è stato chiarito che allorquando sul buono non risulti apposta l'indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni economiche applicabili, la serie può essere desunta dalla data di emissione del titolo (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 1202/2025). Allo stesso modo, ove dal titolo non si evinca il termine di scadenza,

l'informazione è attingibile dal foglio informativo dei BFP della serie relativa – nel caso che occupa “AD” – presente sul sito dell'intermediario.

Sulla base di quanto precede, deve convenirsi che il regime giuridico ed economico dei buoni in questione trova regolamentazione nelle disposizioni di rango normativo vigenti al momento della sottoscrizione, ed in forza delle quali l'avente titolo doveva essere già edotto della decorrenza e della durata del termine prescrizionale o, comunque, deve presumersi che di ciò fosse consapevole, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante quel determinato genere di prodotti (cfr. ABF Bari, Dec. n. 12586/2020). Conseguentemente, posto che i buoni sono stati emessi in data 22 febbraio e 5 marzo 1991 e hanno un termine massimo di scadenza di 11 anni, la prescrizione decennale, decorrente dal 22 febbraio e 5 marzo 2002, si è compiuta in data 22 febbraio e 5 marzo 2012. Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito prova di avere formulato atti interruttivi della prescrizione in data antecedente al primo reclamo presentato in forma scritta il 5 settembre 2025; sicché alla stregua della normativa di riferimento e dei principi di ermeneutica civilistica innanzi richiamati, deve concludersi che ogni diritto nascente dai buoni emessi il 22 febbraio e il 5 marzo 1991 fosse già estinto al momento della richiesta di liquidazione. Né potrebbe attribuirsi valenza di fatto interruttivo della prescrizione (ex art. 2935 cod. civ.), come eccepito dal ricorrente, alla condizione di ignoranza del legittimo titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto e, a fortiori, circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. ABF Roma, Dec. n. 15209/2021).

La domanda di riscossione dei buoni per sorte capitale e interessi si rivela pertanto infondata e non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione delle regole di comportamento incombenti sull'intermediario nella misura in cui questi non avrebbe riportato la data di scadenza di ciascun buono, a suo dire indeterminata sui moduli cartacei, né consegnato il foglio informativo analitico - recante le principali caratteristiche dei titoli della serie - in sede di sottoscrizione.

Quanto al primo aspetto, oltre a quanto sopra argomentato, si osserva che l'art. 9 del D.M. 27/12/2000 ha abrogato la parte dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8/10/1998 (recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro”), nella quale era previsto che “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante «spazio riservato al tagliando dei rendimenti», compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.

Il mutamento della ratio legis è testimoniato dalla sostituzione della previgente disposizione normativa, che prevedeva l'apposizione dell'etichetta, con uno specifico obbligo di natura documentale sancito dall'art. 3 del D.M. 19/12/2000, che impone al collocatore di consegnare al sottoscrittore, nella fase di formazione del contratto, il Foglio informativo analitico relativo alla serie di appartenenza del titolo, che compendia tutte le condizioni economiche e normative applicabili al rapporto.

Nella fattispecie, come sopra rilevato, i buoni di cui si controverte sono stati emessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.M. 19/12/2000 – ossia quando non vi era alcun obbligo di consegna del Foglio informativo – e recano su ciascun modulo cartaceo, in linea con la normativa vigente *ratione temporis*, un'etichetta che valorizza la serie “AD” di appartenenza con i relativi rendimenti in funzione delle previste scadenze (7 o 11 anni) ivi determinate. Ragione per cui deve considerarsi priva di effetti, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, la mancata indicazione del relativo *dies a quo*; circostanza, se del caso, significativa sul versante della trasparenza e del generale dovere di informazione, suscettibile di determinare una eventuale responsabilità precontrattuale dell'intermediario collocatore (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 17814/2019), significativa – come anche rivendicato dal ricorrente – ai fini risarcitori in presenza dei necessari presupposti.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, sulla scorta degli elementi acquisiti, prescindendo dalla fondatezza del rilievo, secondo la disciplina che regola il funzionamento dell'Arbitro, il contegno censurato si pone al di fuori del periodo di competenza di questo giudicante, sia che la prospettata violazione di regole di condotta involga la fase di conclusione del contratto, sia che investa quella esecutiva dello stesso

(rispetto alla quale ogni diritto nascente dai titoli, come detto, si è estinto per prescrizione a febbraio e marzo del 2012), trattandosi di condotte tutte antecedenti al sesto anno computato a ritroso dalla data di presentazione del ricorso (cfr. Disposizioni ABF, Sez. 1, § 4); sicchè, sotto questi profili, ogni sindacato nel merito è inammissibile per difetto di competenza *ratione temporis* (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 5503/2022; Coll. Bari, Dec. nn. 18361/2021, 23012/2021).
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE